



# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SVILUPPO ECONOMICO  
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 - e-mail: [servizi.sociali@comune.sogliano.fc.it](mailto:servizi.sociali@comune.sogliano.fc.it)



## BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2011

Ai sensi e per gli effetti della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 - art.11 e successive modificazioni, Legge Regionale 9 agosto 2001 n.24, artt.38 e 39 e deliberazione di Giunta Regionale n. 2264 del 27 dicembre dell'anno 2010, viene indetto concorso per l'erogazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.

I cittadini interessati pertanto ad ottenere l'erogazione del contributo dovranno presentare domanda al Comune su modulo all'uopo predisposto, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21.06.2011**, secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

### 1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

#### A) CITTADINANZA

Può richiedere il contributo:

- Il cittadino italiano;
- Il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, purché munito di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs.n. 286/98 e successive modifiche. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della competente Questura;

#### B) TITOLARITA' DEL RICHIEDENTE O DI UN COMPONENTE DEL SUO NUCLEO FAMILIARE DI CONTRATTO, PER ALLOGGIO SITO IN QUESTO COMUNE:

- di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'ufficio delle Entrate;
- di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
  - la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
  - l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art.18 della L.179/92 e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;

La sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

#### C) RESIDENZA IN QUESTO COMUNE NONCHÉ NELL'ALLOGGIO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO;

#### D) NON ESSERE ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

#### E) NON ESSERE ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO COMUNALE, SALVO I SEGUENTI CASI:

- contratto stipulato ai sensi della Legge n.431/98, della Legge n.392/78 ("equo canone") e dalla Legge n.359/1992 ("Patti in deroga");
- titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra;

La sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

#### F) NON ESSERE TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETA', USUFRUTTO, USO O ABITAZIONE SU UN ALLOGGIO IN AMBITO PROVINCIALE, SALVO I SEGUENTI CASI:

- titolarità di diritto reale di "nuda proprietà";
- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- concessione in uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parti del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
- alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al mq superiore.

I requisiti indicati nelle lettere precedenti devono permanere in corso d'anno eccetto quello della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia – Romagna, diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.

#### G) PATRIMONIO MOBILIARE AL LORDO DELLA FRANCHIGIA PREVISTA DAL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE NON SUPERIORE A € 35.000,00; Tale limite di € 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei famigliari in cui uno almeno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

#### H) VALORE ISE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA) NON SUPERIORE A € 34.310,00;

#### I) VALORE ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE), VALORE ISE E INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISE RIENTRANTI ENTRO I VALORI DI SEGUITO INDICATI:

FASCIA A	VALORE ISE Fino a € 11.985,00	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE Non Inferiore al 14%	
FASCIA B	VALORE ISE Da € 11.985,01 a € 34.310,00	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE Non Inferiore al 24%	VALORE ISEE Non superiore a € 17.155,00

Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione il valore ISEE della tabella di cui sopra risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni sopra indicate non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. (D.S.U.) I requisiti si riferiscono al nucleo familiare come determinato dal

**D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/00, nonché dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242/2001, tranne quelli di cui al punto A, B e C che si riferiscono al soggetto richiedente il contributo.**

La dichiarazione sostitutiva unica, di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, presentata per la richiesta del contributo in oggetto deve contenere i redditi irpef riferentesi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. ( redditi 2009 – redditi 2010). In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi si fa riferimento all'ultimo certificato sostitutivo.

Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione non sono efficaci:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

La dichiarazione sostitutiva è valida per dodici mesi;

Il cittadino ha facoltà di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente l'ente erogatore può richiedere una dichiarazione aggiornata che sostituisca integralmente quella precedente.

### 2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune, reperibili presso l'Ufficio Servizi Sociali – Telefono 0541/817304- 0541/817311 – P.zza della Repubblica n.32 –, (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00, chiuso il mercoledì), o sul sito INTERNET del Comune: [www.comune.sogliano.fc.it](http://www.comune.sogliano.fc.it) a partire dal giorno **01.04.2011** con scadenza il giorno **21 GIUGNO 2011**. Al modulo dovrà essere allegata copia della dichiarazione ISE completa, copia del contratto di locazione.

### 3) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà corrisposto in un'unica soluzione. L'entità del contributo è determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

Fascia	Riduzione Incidenza Canone/Reddito ISE	Entità del contributo teorico
Fascia A	al 14%	Contributo massimo €3.100,00
Fascia B	al 24%	Contributo massimo €2.325,00

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad € 580,00 l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone di cui sopra (€ 580,00).

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione e con decorrenza gennaio 2011

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori ai 15 gg.

In caso di contributo reale inferiore a € 50,00 non si procede all'erogazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della Regione Emilia – Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Ai sensi del DPR 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato domanda di contributo.

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione;
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto;
- qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

### 4) ALTRE DISPOSIZIONI

Nel caso di domanda eccedente la disponibilità finanziaria, il Comune potrà ridurre proporzionalmente la quota reale comunale fino alla medesima percentuale di copertura definita dalla Regione per la quota a carico del bilancio regionale.

Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il contributo non potrà superare il 50% del canone annuo.

L'Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo, salvo il riscontro negativo della verifica della permanenza dei requisiti, al momento dell'erogazione del contributo, che comporterebbe la revoca del contributo.

**Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del beneficio oggetto del presente bando.**

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art.6, D.Lgs. 109/98, modificato dal D.Lgs.130/00.

**Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**

Inoltre, fermo restando quanto sopra, l'art.75 del D.P.R. 445/2000 prevede che nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

### 5) VERIFICHE

Il Comune effettuerà controlli sull'attendibilità della situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata in presenza dei seguenti casi:

- il soggetto richiedente non è in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF – IRAP, fatti salvi i redditi esenti;
- il reddito IRPEF – IRAP dichiarato è inferiore al canone annuo;
- il reddito IRPEF – IRAP dichiarato è superiore al canone annuo di un valore fino al 30% del canone stesso.
- Il Comune nel caso verifichi situazioni palesemente inattendibili ai fini del sostentamento familiare esclude dal beneficio economico il richiedente.

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.Lgs. 196/03

I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi.

I dati saranno comunicati alla Regione Emilia Romagna. Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Sogliano Rubicone e il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Servizi Alla Persona – Sviluppo Economico Dott. Giovanni Campodoni

Sogliano al Rubicone, 01.04.2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
( Dott. Giovanni Campodoni )

<sup>1</sup> In caso di contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei famigliari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica. In caso di contratto cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; il Comune considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica. In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.